

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI

LE CHIESE NON PIÙ UTILIZZATE PER IL CULTO

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, nel corso delle ultime riunioni, ha posto attenzione alla realtà degli edifici di culto per i quali è venuta meno l'originaria destinazione. Tale fenomeno nel corso degli ultimi anni sta acquisendo sempre più consistenza e visibilità. Risulta poi particolarmente preoccupante quando l'uso cui viene destinato l'ex edificio di culto è palesemente stridente con il precedente utilizzo religioso (esistono casi di chiese trasformate in officine, laboratori, ristoranti). Tale contrasto appare ancora più evidente nei casi in cui sia immediatamente riconoscibile, nella struttura architettonica, l'originaria destinazione al culto dell'edificio.

Le indicazioni che seguono hanno lo scopo di fornire criteri e linee comuni di comportamento, utili per una corretta scelta nella situazione concreta, con speciale riferimento agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici.

È utile premettere che l'originaria destinazione al culto gode di particolare tutela sia nella legislazione canonica che in quella civile. Come illustrato al n. 128 dell'*Istruzione in materia amministrativa*, «la dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ. La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro». Il ricordato articolo 831 del Codice civile dispone che «gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano». La perdita della dedicazione al culto divino avviene, a norma del can. 1222 del Codice di diritto canonico, quando il Vescovo diocesano, tramite apposito decreto, riduce a uso profano non indecoroso una chiesa, qualora non sia possibile adibirla in alcun modo al culto divino o non sia possibile restaurarla (can. 1222 § 1). Qualora, invece, altre gravi ragioni suggeriscano che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla ad uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime (can. 1222 § 2). Come esemplificazione dell'uso non indecoroso, si menzionano gli «usi [...] di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia*, 9 dicembre 1992).

Considerate le conseguenze canoniche e civili del venir meno della destinazione al culto divino, risulta assolutamente prioritario fare in modo di mantenere il più possibile la destinazione originaria degli edifici di culto, anche qualora fosse venuta meno la primitiva specifica finalità (si pensi a una chiesa sussidiaria non più officiata in maniera continuativa dal clero della parrocchia di appartenenza). Prima pertanto di decidere la chiusura al culto è necessario verificare tutte le possibili esigenze e utilità pastorali anche diverse da quelle

./..



iniziali, che devono prevalere su ogni valutazione di natura economica. Potrebbe così emergere l'opportunità di concedere l'uso dell'edificio di culto, tramite apposita convenzione, ad altri soggetti ecclesiali diversi dall'ente proprietario, quali parrocchie o altri enti ecclesiastici, comunità cattoliche di migranti, associazioni riconosciute, confessioni religiose cristiane non cattoliche, ecc. che, oltre all'utilizzo, possano assicurare la manutenzione almeno ordinaria dell'edificio di culto.

Se l'uso pastorale non trova una concreta possibilità di attuazione, l'ipotesi della chiusura al culto e della cessione in uso dell'edificio di culto deve essere orientata a un uso non indecoroso, che assicuri l'ordinaria (e possibilmente la straordinaria) manutenzione.

Tra i possibili cessionari, e fermo restando l'utilizzo non indecoroso, si menzionano le organizzazioni del terzo settore o del volontariato sociale, le realtà operanti nell'ambito culturale, gli enti pubblici. Si tratta di soggetti che più dei privati possono garantire un utilizzo dell'ex-edificio di culto non in palese contrasto con la sua destinazione originaria, specie se – come sopra ricordato – architettonicamente riconoscibile.

Va tenuto presente che le particolari cautele riguardanti l'edificio di culto non sono necessariamente richieste per i locali pertinenziali (casa canonica, sale riunioni, depositi, ecc.), in particolare se ben distinguibili anche fisicamente dall'edificio di culto, consentendone in tal modo la cessione in uso a titolo oneroso a terzi, con lo scopo di conseguire un reddito da destinarsi alla manutenzione dell'immobile principale.

Nel quadro normativo di riferimento, poi, sono da tenere presenti le norme urbanistiche (specie la destinazione d'uso dell'area), di tutela dei beni artistici e culturali e le norme fiscali. Relativamente a tali aspetti e per quanto riguarda la cessione di locali a terzi per uso diverso da quello pastorale, con le specifiche forme contrattuali e le eventuali autorizzazioni canoniche, si rinvia alla circolare n. 32 del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici del 10 maggio 2002, comprensiva di allegati.

L'alienazione del bene, soprattutto quando l'edificio di culto ha una sua evidente riconoscibilità, deve essere presa in esame come ultima soluzione, laddove non siano ipotizzabili diversi utilizzi o destinazioni. In tal caso, si richiede l'osservanza della normativa canonica prevista per le alienazioni (cf cann. 1290-1295 e *Istruzione in materia amministrativa* [2005], nn. 60-71, con la sintesi nell'allegato C). La licenza della Santa Sede è necessaria qualora il valore del bene superi la somma massima (un milione di euro) o quando si sia in presenza di una «res pretiosa» per arte o storia (cfr cann. 1292 § 2 e *Istruzione in materia amministrativa* n. 63).

Nei casi previsti dalla legge, per i beni culturali, è necessario compiere la procedura prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche. Si segnala tra queste le modifiche apportate dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che porta a settant'anni il termine richiesto per i beni immobili, anche di proprietà di enti ecclesiastici, per essere interessati alla normativa in oggetto. Al termine della verifica, se il bene è di interesse culturale, si richiede l'autorizzazione ministeriale (cfr art. 56 d.lgs. 42/2004), salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 60 del d.lgs. 42/2004, da esercitarsi in caso di alienazione a titolo oneroso.

Roma, 04 ottobre 2012